

Servizio sanitario nazionale

Organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) Strutture convenzionate ex l. n. 833 del 1978 - Prestazioni sanitarie rese in regime di cd. "accreditamento temporaneo" ex art. 6, comma 6, della l. 724 del 1994 - Proroga del termine - Formale provvedimento regionale di accreditamento - Necessità - Esclusione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 21807 del 29/07/2025 (Rv. 675805 - 01) Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella fase di transizione dal regime di convenzionamento esterno al regime di accreditamento introdotto dal d. lgs. n. 502 del 1992, le strutture già convenzionate ex l. n. 833 del 1978, che hanno accettato il sistema di remunerazione a prestazione in base a tariffe, non necessitano di un formale provvedimento regionale di accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater, d.lgs. n. 502 del 1992, beneficiando del c.d. "accreditamento temporaneo" ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994.